

1. al Capitolo 9, § 3.6, la lettera a), della pagina 9-30 è sostituita dalla seguente:

"a) al corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ nel caso in cui a seguito dell'attivazione di una o più delle seguenti misure di competenza del Ministero dello sviluppo economico:

1. misure ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e s.m.i.;
2. misure ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 8, articolo 38bis 3;
3. misure ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, Allegato 2, paragrafo 4.2.3, lettere C, D ed E; e
4. misure previste, nell'ambito del Piano di Emergenza, al paragrafo 4.2.3), lettere H e I;

si verifichi la condizione:

$$\sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_G - (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P_G + SE_{MG} < RD_G + AI_G$$

dove:

i termini  $\gamma_{FUEL,E}$ ,  $\gamma_{GNM}$  e  $SE_{MG}$  sono definiti al precedente paragrafo 3.1.2) e:

$I_G$  è l'energia immessa in rete nel giorno G presso i punti NE di cui al paragrafo 3.1.2), comprese (i) le immissioni corrispondenti ai volumi eventualmente approvvigionati dal responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione di mercato *locational* inclusi quelli derivanti dall'utilizzo del "line pack" e alle capacità di erogazione non utilizzate ai sensi del comma 7bis.5 della deliberazione ARG/gas 45/11 (ii) le immissioni di cui al successivo termine  $AI_G$  (iii) gli ulteriori quantitativi erogati dai sistemi di stoccaggio che non sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento;

$P_G$  è il quantitativo di gas prelevato dalla rete nel giorno G, compresi i volumi riconsegnati al responsabile del bilanciamento per effetto dell'accettazione di offerte derivanti dall'utilizzo di *line-pack* nel giorno precedente e gli ulteriori quantitativi iniettati nei sistemi di stoccaggio che non sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento;

$RD_G$  è la riduzione del consumo di gas oggetto delle misure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

$AI_G$  è l'incremento di disponibilità di gas oggetto delle misure di cui al precedente punto 4.

Ai fini del calcolo del termine  $RD_G$ :

- i quantitativi oggetto di riduzione della misura di cui al precedente punto 1 sono determinati in esito alla verifica a consuntivo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e s.m.i.;
- i quantitativi oggetto di riduzione della misura di cui al precedente punto 2 sono determinati a consuntivo sulla base del provvedimento dell'Autorità emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 settembre 2013 e sino all'emanazione del medesimo provvedimento sono posti pari a 0;

- i quantitativi oggetto di riduzione delle misure di cui al precedente punto 3 sono calcolati sulla base di modalità definite a tal fine precedentemente o al momento della loro attivazione e posti pari a 0 nel caso tali modalità non siano state definite.

Sino alla determinazione del prezzo di sbilanciamento a seguito della formazione del bilancio definitivo di trasporto e dei dati di consuntivo a tal fine necessari il prezzo di sbilanciamento di cui alla presente lettera si applica provvisoriamente qualora risulti:

$$SE_{MG} - S_{effG} + S_{tG} < RD_{pG} + AI_G$$

dove:

$S_{effG}$  rappresenta la somma dei quantitativi di gas effettivamente misurati, assunti positivi in immissione in rete, dai sistemi di stoccaggio che sono abilitati a offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento, nel Giorno-gas G;

$S_{tG}$  rappresenta i quantitativi movimentati, assunti positivi in immissione in rete, per il bilanciamento operativo della rete di trasporto nel Giorno-gas dai sistemi di stoccaggi che sono abilitati a offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento;

$RD_{pG}$  rappresenta la stima del valore del termine  $RD_G$ ."

2. al Capitolo 9, § 3.6, lettera c), le parole:

"gli acquisti effettuati nella medesima Sessione G-1 siano risultati superiori alle vendite eventualmente effettuate dal Responsabile del Bilanciamento sulla piattaforma PB-GAS"

sono sostituite dalle parole:

"risulti:

$$S_{effG} - S_{tG} + A > SE_{MG}$$

dove

A sono i quantitativi netti di gas acquistati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7bis.2 della deliberazione ARG/gas 45/11."

3. al Capitolo 9, § 3.6, lettera d), le parole:

"le vendite effettuate nella medesima Sessione G-1 siano risultate superiori agli acquisti eventualmente effettuati dal Responsabile del Bilanciamento sulla piattaforma PB-GAS"

sono sostituite dalle parole:

"risulti:

$$V - S_{effG} + S_{tG} > SI_{MG}$$

dove il termine  $SI_{MG}$  è definito al precedente paragrafo 3.1.2) e:

V sono i quantitativi netti di gas venduti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7bis.3 della deliberazione ARG/gas 45/11."

4. al Capitolo 9, § 3.6, punto 1), dopo le parole "valorizzato al Prezzo di Sbilanciamento" sono aggiunte le parole " secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1)"
5. al Capitolo 9, § 3.6.1: le parole:

"Limitatamente al periodo che decorre dal 1 dicembre 2013 e sino alla data indicata da Snam Rete Gas il valore del termine dello *Small Adjustment* ISA, ai fini del calcolo del CSB è transitoriamente determinato pari a:  $ISA = |DSk| \cdot SA$ "

sono sostituite dalle parole:

"Limitatamente al periodo che decorre dall'1 dicembre 2013 e sino alla data indicata da Snam Rete Gas il valore del termine dello *Small Adjustment* ISA, ai fini del calcolo del CSB è pari a  $ISA = |DSk| \cdot sa$ ."

6. Capitolo 9, § 3.6.1: il testo da "CSB  $G-1 = Rnc_k^{G-1} \cdot PG-1 + Z$ " a "pari a 0", è sostituito dal seguente:

$$C_{SB\ G-1} = Rnc_k^{G-1} \cdot [\max\{0; P_{G-1} - P_{sbil}\} + \max\{0; z - \alpha \cdot (P_{em} - P_1)\}]$$

dove i termini  $P_{G-1}$  e  $P_{sbil}$  sono definiti al precedente paragrafo 3.6 e:

$Rnc_k^{G-1}$  rappresenta i quantitativi di gas del k-esimo Utente Abilitato alla Sessione G-1, espresso in energia, selezionati a seguito dell'esito della Sessione G-1 non confermati in esito all'attività di riprogrammazione/verifica di cui al paragrafo 7.7.1) del Capitolo 8);

$P_1$  è il maggiore fra  $P_{G-1}$  e  $P_{sbil}$ ;

$P_{em}$  è il corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ;

$z$  è un termine valorizzato pari a 3,75 €/GJ;

$\alpha$  è un fattore valorizzato pari a 0,25;

7. in tutte le parti del codice di rete in cui ci si riferisce alla sessione di mercato *locational* quest'ultima è individuata univocamente con l'espressione "sessione G-1"; la definizione del glossario è adeguata di conseguenza.